



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “CIPOLLA - PANTALEO - GENTILE”

P.le Placido Rizzotto – 91022 Castelvetrano (TP)

Tel. 0924-901344 – Fax 0924-934233

PEC: TPIS032001@pec.istruzione.it – Email: TPIS032001@istruzione.it

Sito web: www.liceicastelvatrano.edu.it

C.F. 90021080818

Regolamento d'Istituto a.s. 2025/2026

ALLEGATO 1

Deroghe al limite massimo di assenze ai fini della validità dell'anno scolastico

PREMESSA

Visto l'art 14, c. 7, del DPR 122/2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”, con cui si stabilisce che “ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**”.

Nel rispetto di quanto indicato dal suddetto articolo, il quadro orario indicante la validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado è il seguente:

Anno di corso	Monte ore settimanale	Numero settimanale	Monte ore annuale	Monte ore minimo di frequenza per la validità dell'a.s.	Monte ore massimo di assenze per la validità dell'a.s.
LICEO CLASSICO					
I e II Liceo	27	33	891	668	223
III-IV-V Liceo	31	33	1023	768	255

LICEO SCIENZE UMANE E OPZIONE ECONOMICO SOCIALE					
I e II Liceo	27	33	891	668	223
III-IV-V Liceo	30	33	990	743	247
LICEO SCIENTIFICO E OZIONE SCIENZE APPLICATE					
I e II Liceo	27	33	891	668	223
III-IV-V Liceo	30	33	990	743	247
LICEO LINGUISTICO					
I e II Liceo	27	33	891	668	223
III-IV-V Liceo	30	33	990	743	247

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Sono computate come ore di assenza: entrate posticipate, uscite anticipate, assenze per malattia non documentate, assenze per motivi familiari, mancata frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate o ad altre attività organizzate dalla scuola.

RIFERIMENTI NORMATIVI PER DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DI ASSENZE

L'art 14, comma 7 del DPR 122/2009 attesta inoltre che “Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie **deroghe** al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, **a condizione**, comunque, **che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati**. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.

La **Circolare Ministeriale n° 20 del 4 marzo 2011- Prot. n. 1483**, specifica che “Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. **È compito del consiglio di classe verificare**, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se dette assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, **impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa**.

Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

DEROGHE DELIBERATE

Visto il DPR n. 122 del 2009 all'art. 14, co 7 e vista la C.M. n. 20 del 2011, l'Istituto di istruzione superiore "Cipolla-Pantaleo-Gentile" in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, individua, per delibera del Collegio docenti e del Consiglio d'Istituto, le seguenti tipologie di assenze come assenze non rientranti nel monte ore massimo di assenze per la validità dell'anno scolastico (limite del 25%):

Iscrizione tardiva:

Con nota del Ministero dell'Istruzione **n. 1376 del 5 agosto 2020**: iscrizioni tardive e diritto allo studio, si consente alle istituzioni scolastiche di **accettare le iscrizioni anche tardive** in tutti i casi nei quali un rifiuto comporterebbe la negazione del diritto all'istruzione.

L'art. 45 del D.P.R. 394/99 precisa che: I **minori stranieri** presenti sul territorio nazionale **hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani**. La loro iscrizione nelle scuole italiane avvi e ne nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e **può essere richiesta in qualunque periodo del l'anno scolastico [anche oltre il termine annualmente stabilito, per i soli neoarrivati]**.

D.Lgs. 76/2005 art. 4: "... azioni contro la dispersione da parte delle scuole secondarie di primo grado in rete con le scuole secondarie di secondo grado per definire piani di studio personalizzati finalizzati anche al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado. È possibile da parte di un **istituto di secondo grado accogliere giovani stranieri che, per età (tra i 15 e i 18 anni) e/o in possesso di almeno nove anni di scolarità, hanno il diritto di frequentare tale corso di studi, attivando, però, contestualmente un percorso atto a far loro acquisire anche il titolo di scuola secondaria di primo grado...**".

L'Istituto "Cipolla-Pantaleo-Gentile" recepisce quanto indicato dalla normativa nazionale e ministeriale e ritiene includibile in questo criterio l'ammissione di studenti anche maggiorenni adottati o affidati, provenienti da altra nazione, o di studenti, cittadini italiani o stranieri, giunti in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, o studenti neo arrivati in Italia (NAI).

- Assenze ricorrenti per grave malattia

N.B. Malattia con patologia che non consente la frequenza per un periodo prolungato e per la quale non sia possibile attivare percorsi di istruzione domiciliare o istruzione in ospedale. La prognosi deve essere certificata dal medico.

- Assenza prolungata per ragioni familiari gravi non certificabili ed acquisite con autocertificazione della famiglia.

Si ritiene includibile in questo criterio anche lo studente straniero che ritorna a frequentare le lezioni dopo una permanenza prolungata nel paese di origine. In questo caso la scuola richiederà fotocopia del passaporto con i timbri di ingresso/uscita dall'Italia.

- Assenza per visita specialistica ospedaliera e/o day hospital (anche se di un solo giorno) opportunamente documentata.

- Assenze documentate per motivi di trasporto in caso di avverse condizioni meteorologiche.

- Assenze per partecipazione ad attività organizzate dalla scuola** (per es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal consiglio di classe).
- Assenze per partecipazione ad attività di Orientamento.**
- Assenze per partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi.**
- Assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.**
- Entrate posticipate e uscite anticipate disposte dall'Istituzione scolastica per motivi organizzativi.**